

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/09/2014)

CAPO I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di **Protezione Civile** afferenti al **Comune di Malnate** allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi .
2. Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali.

Capo II **ORGANI E STRUTTURE**

Art. 2

Il Comune di MALNATE, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge Regionale del 22 maggio 2004 n. 16 (ovvero eventi di tipo "A"), assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di un struttura comunale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile;
- Unità di Crisi Locale (UCL) di Protezione civile;

Art. 3

(Centro Operativo Comunale di Protezione civile)

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale viene istituito il Centro Operativo Comunale di Protezione civile (COC) entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento Comunale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile.
2. Il Centro Operativo Comunale (COC) è strutturato per Funzioni di Supporto che rappresentano le principali attività che il Comune di Malnate deve garantire sia nella gestione della crisi che per il superamento dell'emergenza.

Tali funzioni (che secondo il Metodo Augustus non comprende la funzione 0 che comunque viene inserita per meglio comprendere il ruolo del Sindaco quale coordinatore dell'intero Sistema Comunale), sono:

- 0) Direzione e coordinamento;
- 1) Tecnica scientifica e Pianificazione;
- 2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria;
- 3) Mass Media e informazione
- 4) Volontariato e risorse operative;

- 5) Materiali e mezzi;
- 6) Trasporti, circolazione e viabilità;
- 7) Telecomunicazioni;
- 8) Servizi essenziali;
- 9) Censimento danni a persone e cose;
- 13) Assistenza alla popolazione e logistica evacuati-zone ospitanti;
- 15) Gestione amministrativa

- 3. I compiti del Centro Operativo Comunale (COC) sono quelli di garantire il supporto tecnico-operativo all'Unità di Crisi Locale (UCL)
- 4. Il Centro Operativo Comunale (COC) viene convocato dal Sindaco o dal Referente Operativo Comunale (ROC) mediante ogni sistema di comunicazione a loro disposizione.
- 5. Il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Centro Operativo Comunale (COC).

Art. 4

(Unità di Crisi Locale)

- 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 della L.R. 22 maggio 2004 n. 16, l'Unità di Crisi Locale di Protezione Civile si avvale del Centro Operativo Comunale (COC).
- 2. L'Unità di Crisi Locale viene istituita con delibera di Giunta Comunale sempre entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento Comunale di disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile.
- 3. L'Unità di Crisi Locale è composta almeno da:

- Sindaco (o suo delegato) che la presiede;
- R.O.C.(Referente Operativo Comunale);
- Coordinatore del Gruppo C.le del Volontariato di P.C.;
- Segretario Generale Comunale;
- Responsabile Area Gestione territorio;
- Responsabile Area Pianificazione territorio;
- Responsabile Area Polizia Locale;
- Responsabile Sanitario esperto in primo soccorso;

E' facoltà del Sindaco chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

- 4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di Crisi Locale sono nominati dal Sindaco.
I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi Locale.
- 5. E' facoltà del Sindaco, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi Locale e il Centro Operativo Comunale (COC), anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
- 6. Il Sindaco istituirà un Referente Operativo Comunale (ROC) i cui compiti sono normati dalla D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007;
- 7. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, lettere "b" e "c"), della Legge 225/1992, l'Unità di Crisi Locale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
- 8. Tutti gli uffici comunali, per quanto di competenza e senza alcun indugio, assicurano le

funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Locale.

Art. 5

(Servizio di Reperibilità)

La reperibilità nei confronti della Provincia di Varese e degli altri Enti superiori competenti, viene garantita ed espletata dal Sindaco o suo, in ordine gerarchico sostituto;

Il Comune garantisce la reperibilità di Protezione Civile H24 per 365 giorni l'anno

Art. 6

(Sala Operativa)

La Sala Operativa Comunale è insediata presso la Sede Municipale del Comune di Malnate, sita in P.zza Vittorio Veneto n. 2. In caso di inagibilità di tale sala operativa, la Sala Operativa verrà costituita presso la sala riunioni dell'Ufficio Tecnico Comunale in Via Matteotti;

Art. 7

(Volontariato)

In relazione ai disposti della L.R. 22 maggio 2004 n. 16 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. Le collaborazioni saranno normate all'interno di apposite convenzioni.

Art. 8

(Esercitazioni)

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili sarà cura del Sindaco del Comune prendere tutte le iniziative utili per inserire la struttura comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dalle altre Associazioni e dagli altri organi Provinciali e Regionali della Protezione Civile, il tutto per almeno una esercitazione all'anno.

Capo III EVENTI CALAMITOSI

Art. 9

(Adempimenti)

Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale tecnico comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 10

(Piano Comunale di Protezione Civile)

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali e le procedure per l'adempimento ed i primi soccorsi.

L'aggiornamento del Piano è da effettuarsi direttamente a cura dei Servizi Tecnici Comunali con cadenza almeno annuale per quanto riguarda ai soli dati anagrafici e di reperibilità dei soggetti a vario titolo in tale Piano coinvolti e/o interessati. All'aggiornamento del Piano, in caso di sue modifiche sostanziali, provvederà invece il Consiglio Comunale con proprio atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 12

(Notificazione del Regolamento)

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Varese. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Varese.

art. 13

(Leggi ed Atti Regolamentari)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24 febbraio 1992 n. 225, nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nella legge 100/2012 nella Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 e dalle Direttive regionali in materia di Protezione Civile ed in qualsiasi altra norma in materia.